

LE NOTIFICHE A MEZZO PEC



27 OTTOBRE 2016

LA NORMATIVA

COSA NOTIFICHIAMO A MEZZO PEC?

CREAZIONE DEL MESSAGGIO PEC

COME SI DÀ PROVA DELLA NOTIFICA?

**SANZIONI IN CASO DI IRREGOLARITÀ
DELLA RELATA DI NOTIFICA**

GIURISPRUDENZA

LA NORMATIVA



- Lg. 53/1994, art. 3 bis)

'1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' con le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 11 febbraio 2005, n. 68'.

LA NORMATIVA



4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

A) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto;]

C) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

D) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

E) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

F) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;

G) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo'.

LA NORMATIVA



- **Art. 16 undecies D.Lg. 179/2012** (modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

'3. (...) Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione'.

LA NORMATIVA



- **PROVVEDIMENTO DGSIA** pubblicato il 7 gennaio 2016 ed entrato in vigore il successivo 9 gennaio, in materia di attestazioni di conformità.

COSA NOTIFICHIAMO A MEZZO PEC?



E' possibile notificare a mezzo PEC sia atti originari dell'avvocato (precetto, citazione ecc.), sia copie informatiche conformi ad originali analogici o copie informatiche estratte dal fascicolo telematico, oppure ancora duplicati informatici.

E' possibile notificare anche copie con formula esecutiva (rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale).

NON è possibile procedere a notifica a mezzo PEC di atti esecutivi.

CREAZIONE DEL MESSAGGIO PEC:

1) Destinatario della PEC:



La notifica dovrà essere indirizzata ad un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi (art. 3 bis della L. 53/94).

I **pubblici elenchi** sono identificati dall'art. 16 ter del D.Lg. 179/12 e sono: 1) il domicilio digitale del cittadino; 2) il registro P.P.A.A.; 3) il Registro delle Imprese; 4) l'indice Nazionale della Posta Elettronica Certificata (INIPEC); 5) il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

N.B. L'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) non è annoverato tra i pubblici registri (ATTENZIONE alla nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 20 giugno 2016!).

N.B. E' consigliabile stampare la pagina (riportante la data di consultazione) da cui risulta il pubblico registro e l'indirizzo di PEC ivi reperito, così da poter prontamente fornire la prova della validità dell'indirizzo PEC usato.

CREAZIONE DEL MESSAGGIO PEC:

2) Oggetto della PEC:



2) OGGETTO DELLA PEC:

‘Notificazione ai sensi della legge n 53 del 1994’

3) TESTO DELLA PEC:

Non ci sono particolari formalità in merito al messaggio da inserire come testo della PEC. E' comunque buona norma dare avviso al destinatario che il messaggio costituisce una notificazione a mezzo PEC. Si suggerisce comunque la seguente formula:

CREAZIONE DEL MESSAGGIO PEC:

3) Testo della PEC:



‘Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L’atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella Vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Agenzia per l’Italia Digitale: <http://dss.digitpa.gov.it/dss-webapp/home>;

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>;

seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente, consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l’Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.’

CREAZIONE DEL MESSAGGIO PEC:

4) Allegati alla PEC:



- a) Atto / provvedimento da notificare;
- b) Procura
- c) Relata di notifica

CREAZIONE DEL MESSAGGIO PEC:

4) Allegati alla PEC:



4) ALLEGATI ALLA PEC:

a) Atto / provvedimento da notificare:

a.1) Atto originario dell'avvocato: in questo caso l'avvocato prepara l'atto con Word lo converte in formato PDF, lo firma con la firma digitale e lo allega alla PEC, non è necessaria l'attestazione di conformità.

a.2 Atto / provvedimento estratto dal fascicolo telematico:

duplicato informatico: non necessita attestazione di conformità

copia informatica: serve attestazione di conformità

a.3. Atto / provvedimento in formato cartaceo (cd. analogico): es. copie in f.e.: serve attestazione di conformità

CREAZIONE DEL MESSAGGIO PEC:

4) Allegati alla PEC:



4) ALLEGATI ALLA PEC:

b) Procura alle liti

L'inserimento della **procura alle liti**, in molti casi, non è necessario (ad esempio, se già depositata in atti).

Si ponga però attenzione al disposto di cui all'art. 83 c.p.c., secondo cui: *“La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.*

L'art. 18 D.M. 44/2011 (cd. regole tecniche), precisa poi che *“La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato”.*

COME SI DÀ PROVA DELLA NOTIFICA?



La soluzione più coerente ed allo stesso tempo più rigorosa, è quella di allegare al fascicolo telematico il file in formato .msg o .eml relativo al messaggio PEC inviato.

In alternativa, se è necessaria la produzione cartacea (ad es. se la produzione avviene in un giudizio davanti al GdP o è finalizzata ad un pignoramento) è necessario stampare il messaggio inviato con accettazione e consegna e attestare la conformità.

COME SI DÀ PROVA DELLA NOTIFICA?



ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA DELL'ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C.

'Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 bis, della L. 53/94 e successive modifiche che, io sottoscritto Avv. _____ attesto che l'antescritto atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio in data: gg/mm/aaaa alle ore: hh:mm di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digital mente dalla casella p.e.c. : xxxxxxxxxx@yyyy.it alla casella di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxx@zzzzzz.com ed è composto da i seguenti documenti

Copia dell'atto di citazione sottoscritto digitalmente dal notificante

Procura ad litem sottoscritta digitalmente dal notificante

Relata di notifica sottoscritta digitalmente dal notificante

Stampa del messaggio pec di invio

Stampa della ricevuta di accettazione sottoscritta digitalmente dal gestore pec del notificante

Stampa ricevuta completa di avvenuta consegna sottoscritta digitalmente dal gestore pec del destinatario Novara, gg/mm/aa Avv. _____

SANZIONI IN CASO DI IRREGOLARITÀ DELLA RELATA DI NOTIFICA



Dispone l'art. 11 della Lg. 53/94: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.

GIURISPRUDENZA



Sezioni unite della Corte di Cassazione, la n. 7665 del 18/04/2016

Anche per le notifiche a mezzo pec si applica il condiviso e consolidato orientamento giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui *‘il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario’.*

GIURISPRUDENZA



Corte di cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 19814/16

Valida la notifica a mezzo PEC che non rispetti del tutto le indicazioni formali della l. N. 53/1994

Non è nulla la notifica di un controricorso, mediante posta elettronica certificata, che non rispetti completamente le indicazioni formali dell'art. 3-bis, comma 4, l. N. 53/1994, qualora le irregolarità risultino innocue e l'atto abbia contestualmente raggiunto lo scopo perseguito.

GIURISPRUDENZA



Corte d'appello di Milano, sez. IV civile, sentenza n. 3083/16

Attestazione di conformità irregolare: non è nullo l'atto notificato via PEC se non c'è lesione del diritto di difesa

È un'interpretazione eccessivamente formalistica, secondo la corte d'appello di Milano, quella che ritiene nulli gli atti processuali in conseguenza di qualsiasi violazione della disciplina della notifica a mezzo PEC.

GIURISPRUDENZA



Tribunale di Milano, sez. III civile, ordinanza depositata il 20 aprile 2016

Casella PEC piena: no alla rimessione in termini dell'avvocato destinatario

È ascrivibile alla sfera di organizzazione dell'avvocato che non controlla periodicamente la capacità della sua casella PEC la mancata presa visione del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione.

GIURISPRUDENZA



**Corte di cassazione, sez. VI civile, sentenza n.
12696/16; depositata il 20 giugno**

L'indicazione della PEC è incompatibile con l'elezione di domicilio ex lege in cancelleria

L'elezione di domicilio ex lege in cancelleria si concretizza unicamente qualora il difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata negli atti.

GIURISPRUDENZA



Cassazione, Sezioni Unite, sent. 10143 del 20/06/2012

Sancisce l'inammissibilità del controricorso notificato in cancelleria, là dove il ricorrente, pur non avendo eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale adito, abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Conforme: Corte di cassazione, sez. VI civile, sentenza n. 12696/16; depositata il 20 giugno